

ORIGINALE



N° SENT. 641  
N° R. G.  
CRON.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2012

Tribunale di Firenze  
*Sezione lavoro*

Il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Nicoletta Taiti ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

nella causa iscritta al n. 3369/2010 RG

tra

**VALENTINA GIGLIOLI**, con l'Avv C. Zaza e con la dott.ssa C. la Civita

Ricorrente

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in  
persona del Ministro pt, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Resistente

Visti gli artt. 429 e 281 sexies cpc, definitivamente pronunciando,  
dichiara il diritto di Valentina Giglioli alla percezione degli scatti biennali maturati a  
decorrere dal settembre 2008 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca al pagamento della somma complessiva di € 1.078,25, oltre  
interessi legali sino al saldo, oltre che alla regolarizzazione previdenziale e contributiva  
relativa;

condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese  
di lite che liquida in complessivi € 2.100,0, di cui € 1.100,00 per onorario, € 1.000,00 per  
diritti, oltre 12,5% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.

Firenze, 8.6.2012

Il Giudice

Dott.ssa Nicoletta Taiti

## MOTIVAZIONE

Parte ricorrente - premesso di essere abilitata all'insegnamento delle classi di concorso A043 (Italiano, Storia, Geografia, Scuola Secondaria di primo grado), A050 (Italiano e Storia, Scuola Secondaria di secondo grado), A051 (Italiano e Latino, nei Licei); di avere lavorato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, per complessivi 4 anni scolastici; di avere maturato il diritto ad uno scatto stipendiale del 2,5% ai sensi dell'art 53 della L. n. 312/1980, diritto riconosciuto ai soli insegnanti di religione, in violazione del principio di parità di trattamento ex artt 97 e 3 Cost (con conseguente questione di legittimità costituzionale dell'art 1 ter della L. n. 27/2006) nonché in contrasto con il D.l.vo n. 216/2003 che, in attuazione della direttiva 200/78/CE, ha sancito la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. - ha chiesto al Tribunale che sia accertato e dichiarato il suo diritto alla percezione degli scatti biennali di stipendio a partire dal 2° anno di contratto annuale (settembre 2008, il primo; settembre 2010, il secondo) dell'importo pari al 2,5% ciascuno sullo stipendio; che sia condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento in suo favore della somma di € 1.078,25 (calcolato da settembre 2008 al giugno 2010), oltre gli aumenti intervenienti nelle more del presente giudizio; che sia ordinato alla parte resistente la regolarizzazione contributiva e previdenziale conseguente al riconoscimento delle differenze retributive a titolo di scatti stipendiali biennali del 2,5%. Con interessi legali e vittoria di spese di lite.

Si è costituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ha chiesto rigettarsi il ricorso per inammissibilità e infondatezza delle domande, con consequenziale provvedimento in punto di spese. In subordine, in caso di accoglimento delle pretese della ricorrente, che le somme siano liquidate come da prospetto in atti.

La causa, istruita documentalmente, previo deposito di note finali, perveniva all'odierna udienza per discussione e decisione, come da dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto.

Si danno qui per riportate le analitiche argomentazioni poste da ciascuna parte a fondamento dei propri assunti.

L'art 146 del CCNL 2006-2009 ha previsto: *"In applicazione dell'art 69, comma 1, D.l.vo n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego alla data del 13.1.1994 e non abrogate divengono inapplicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme.....5. Art 53 L. n. 312/1980 e art 3, commi 6 e 7 DPR n. 399/1988 ...."*

L'art 53 L. n. 312/1980 ("personale non di ruolo"), recita: *"Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma per l'attribuzione del trattamento economico, secondo*

*le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.*

*Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.*

*Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale. ....*

Ne consegue che l'art 53 citato trova applicazione nella sua interezza, non essendo stato oggetto di abrogazione, bensì di conferma da parte del CCNL citato. Poiché la norma in questione fa riferimento a "personale non di ruolo" indistintamente, il dato letterale della disposizione è di per sé significativo ed esaustivo nel fare ritenere l'illegittimità di una sua applicazione al solo personale docente nella materia della religione, come previsto nelle circolari citate dalla ricorrente.

Quanto alla circostanza che la norma in questione escluderebbe dal beneficio le "c.d. supplenze", si osserva come l'art 489 del D.l.vo n. 297/1994 abbia precisato che ".....il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione"; secondo l'art 11, comma 14, della L. n. 124/1999 (norma di interpretazione autentica) "il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".

Da tali norme è dato evincere che la ricorrente, avendo avuto incarichi a tempo determinato per ben quattro anni dal settembre al giugno dei vari anni, fu occupata per più di 180 giorni per anno e dunque per l'intero anno scolastico, non configurandosi tali incarichi come quelle supplenze indicate dall'art 53 ed escluse dagli scatti biennali (la norma in questione con il riferimento al termine "supplenze" ha chiaramente inteso alludere a incarichi di breve durata espletati nel corso dell'anno scolastico).

Parimenti infondate le considerazioni del Ministero, secondo cui gli scatti stipendiali verrebbero comunque a riconoscersi al momento della assunzione a tempo indeterminato (c.d. ricostruzione della carriera), in quanto - a fronte dell'esistenza del diritto del personale non in ruolo per le considerazioni suesposte - non appare legittimo condizionare il loro riconoscimento ad una circostanza che potrebbe anche non concretizzarsi; venendo in tal modo a verificarsi una disparità di trattamento tra docenti non di ruolo a termine rimasti precari e docenti non di ruolo che poi sono stati assunti a tempo indeterminato.

Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento di quanto richiesto a titolo di scatti biennali di anzianità, nella misura rivendicata, pari ad € 1.078,25, oltre interessi legali; in merito ai conteggi prodotti dal Ministero, si osserva come la loro produzione non si sia stata accompagnata da contestazioni specifiche dei conteggi di parte ricorrente che, pertanto, vanno ritenuti correttamente redatti (non può invece condannarsi il resistente alle differenze maturande fino alla sentenza, attesa la non previsione da parte dell'ordinamento di condanne per il futuro).

Parte convenuta va altresì condannata alla regolarizzazione contributiva e previdenziale conseguente al riconoscimento degli scatti biennali.

Il ricorso va dunque accolto, con spese di lite a carico di parte resistente soccombente.

Firenze, 8.6.2012

Il Giudice

Dott.ssa Nicoletta Taiti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11.6.12 *Hau*

*Taiti*